

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2808 del 14/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 intestata a LEONI S.P.A. per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2922 del 14/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 intestata a LEONI S.P.A. per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A "Emissioni in atmosfera", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Considerato che in data 21/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/205/54218 del 21/03/2025, inerente all'emissione E16 "Saldatura" per la quale viene richiesta la sostituzione del motore di aspirazione, delle sue condutture idrauliche, l'inserimento di un nuovo braccio di aspirazione derivante da saldatura automatica, la variazione dell'altezza del camino da 6 metri a 9 metri e la riduzione della portata massima da 15.000 Nmc/h a 10.500 Nmc/h, in modifica dello stabilimento autorizzato con l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota PG/2025/55855 del 25/03/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/05/2025, ove viene accolto quanto proposto dalla ditta, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo le valutazioni favorevoli del responsabile dell'endoprocedimento riportate nell'ALLEGATO A al quale si rimanda;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, come successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A vigente con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016** ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A vigente con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con nota del 20/12/2016 prot. 107774, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6247 del 09/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/12/2021 prot. 131616;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6207 del 02/12/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/12/2022 prot. 142042.

Con PEC del 21/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/54218 del 21/03/2025, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, che relativamente alle emissioni in atmosfera è inerente all'emissione E16 "Saldatura" per la quale viene richiesta la sostituzione del motore di aspirazione, delle sue condutture idrauliche, l'inserimento di un nuovo braccio di aspirazione derivante da saldatura automatica, la variazione dell'altezza del camino da 6 metri a 9 metri, e la riduzione della portata massima da 15.000 Nmc/h a 10.500 Nmc/h, in modifica dello stabilimento autorizzato con l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerata la riduzione della portata massima della emissione E16.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha valutato che vi fosse la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- modifica dell'indicazione del valore di portata massima e dell'altezza minima della emissione E16 nel punto 1. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", come da comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- eliminazione della prescrizione n. 2. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto sostituita dalle nuove prescrizioni, relative alla accessibilità/campionabilità delle emissioni e alle metodiche di misurazione delle emissioni in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae;
- eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4. e 5. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;

- inserimento delle nuove prescrizioni n. 2., 3. e 4. al paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relative alla messa in esercizio e messa a regime della emissione modificata E16;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", a seguito delle variazioni di cui sopra.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare, con le condizioni e prescrizioni sopra evidenziate, quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella determinazione di autorizzazione della AUA, e successivi aggiornamenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 20/12/2016 prot. 107774, successivamente aggiornata in data 15/12/2021 prot. 131616 e in data 06/12/2022 prot. 142042, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 21/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/54218, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo n. 14) sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E7 CAPP A INGRESSO ASCIUGATURA

EMISSIONE E8 CAPP A USCITA ASCIUGATURA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo n. 25) è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

BRUCIATORE RISCALDAMENTO AMBIENTI (<3 MW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi e in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Unità Locale di Via Ansaldo n. 14

EMISSIONE E1 - BRUCIATORE PRESGRASSAGGIO (314 kW, a metano)

Portata massima	490	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E2 – ESALATORE INGRESSO FORNO TUNNEL**EMISSIONE E3 – SFIATO TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO**

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati e suoi composti inorganici (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE E4 - BRUCIATORE SGRASSAGGIO (500 kW, a metano)

Portata massima	780	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E6 - BRUCIATORE ASCIUGATURA (383 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E9 – VERNICIATURA A POLVERE WAGNER

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a tessuto

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE E12 - BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE (546 kW, a metano)

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E13 – CAPP A INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE**EMISSIONI E15 – CAPP A USCITA FORNO POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E14 – ESALATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – SALDATURA

Portata massima	10.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Unità Locale di Via Ansaldo n. 25

EMISSIONE E17 – PUNTATURA - SALDATURA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E16**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E16** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E16** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3, E9, E14, E16** (Unità Locale di Via Ansaldo n. 14) ed **emissione N. E17** (Unità Locale di Via Ansaldo n. 25), con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

6. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione esistente E9** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione esistente E9**, così come richiesto al precedente punto 6.
8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili

mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APATCNR IRSA 4110 A1
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.